

(N. 1823)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, MANCINO, MAZZA, GRAZIOLI, BOMBARDIERI, ROMEI, BORZI, DERIU, MANENTE COMUNALE, BEORCHIA, LAI, ROSA, PACINI, SALERNO, DAMAGIO, ROSI, BAUSI, BEVILACQUA, GUSSO, CALARCO, TANGA, DAL FALCO, COLOMBO Vittorino (V.), MIROGLIO, NEPI, ORIANA, FALLUCCHI, SCHIANO, PALA, BONIFACIO, AVELLONE, VETTORI, MURMURA e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1982

Nuova disciplina dell'indennità pensionabile del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Il giorno 4 marzo 1981 il Senato approvò il disegno di legge sul nuovo ordinamento dell'amministrazione della Polizia di Stato, impegnando il Governo a studiare la possibilità di estendere l'indennità pensionabile, di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al personale in quiescenza della polizia di Stato e delle altre forze di polizia. Ebbene il Governo, pur essendo trascorso circa un anno, non ha mantenuto tale impegno. Si è così consolidata una situazione anomala in quanto soltanto il personale che ha lasciato il servizio attivo, a partire dal 13 luglio 1980, percepisce l'indennità mensile d'istituto nella misura intera (legge 11 luglio 1980, n. 312 - art. 144). In questo modo perfino le migliaia di agenti e carabinieri che sono stati riformati prima di ta-

le data per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio, nonchè le vedove, percepiscono l'indennità predetta nella misura ridotta.

Ma come se tale discriminazione non bastasse, gli stessi uomini, se congedati prima del 1978, sono anche esclusi dal beneficio dei livelli retributivi previsti dalla sopracitata legge n. 312 del 1980 e dell'indennità pregressa di cui alla legge n. 432 del 6 agosto 1981, nonchè dalla più consistente buonuscita. Si tratta, pertanto, di una sperequazione non riscontrabile nel resto del pubblico impiego. È superfluo dire che tale situazione esaspera gli animi degli interessati a tal punto da influire negativamente sul morale dei propri colleghi in servizio.

È bene sottolineare che l'indennità pensionabile è un emolumento determinato, co-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

me dice anche l'articolo 43 della riforma di Pubblica sicurezza in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonchè alla responsabilità e al rischio connessi al servizio. Orbene, non si vede come sia possibile corrispondere tale indennità nella misura inferiore proprio a chi, per l'espletamento di tali funzioni, è stato allontanato dal servizio per aver perduto i requisiti fisici prima del 13 luglio 1980.

È umanamente impossibile che una tale sperequazione possa protrarsi ulteriormente.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, occorre tener conto:

1) che l'indennità pensionabile in questione è già percepita dal personale in quiescenza in data antecedente al 13 luglio 1980 nella misura massima di lire 110.000 mensili lorde;

2) che l'indennità è pensionabile nella percentuale dell'80 per cento;

3) che sulla stessa grava l'onere erariale non inferiore al 30 per cento e pertanto l'ammontare della spesa è valutato in complessive lire 70.000.000.000.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'indennità pensionabile di cui al terzo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è attribuita a tutto il personale in quiescenza della polizia di Stato e alle altre forze di polizia.

Art. 2.

All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 70 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.